REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA, RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANICI, ADOZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE LA FORMAZIONE DI PRECARIATO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO ESISTENTE

Art. 21

Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Versione in vigore dal 6 giugno 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Estremi	Legge 20 maggio 1982, n. 270
Titolo	III — Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo	I — Immissione nei ruoli della scuola materna statale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-del-reclutamento-del-personale-docente/art-21-insegnanti-abilitati-non-di-ruolo-della-scuola-materna-statale-con

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it